

STATUTO ASSOCIAZIONE LA NOSTRA COMUNITA' ODV

Art. 1

Denominazione- sede- durata

E' costituita, a norma dell'art. 18 della Costituzione e ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile nonché delle disposizioni del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione denominata "La Nostra Comunità Organizzazione di Volontariato", in breve "La Nostra Comunità ODV".

L'Associazione, apartitica e aconfessionale, ha la propria sede legale in Milano, via Zante n. 36.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2

Ambito di operatività

L'Associazione espleta le proprie finalità statutarie, prevalentemente nell'ambito del territorio nazionale anche in collaborazione con enti pubblici, organizzazioni nazionali/internazionali, aziende pubbliche e private e altri Enti del Terzo Settore, nonché con altre organizzazioni che operano nel sociale

.

Può stabilire sedi secondarie locali, anche con compiti operativi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 3

Scopo dell'Associazione

L'Associazione ha per scopo di contribuire sulla base di iniziative, attività, prestazioni e contributi volontari di professionisti, di tecnici, di soci dell'Associazione, alla promozione dell'uomo con particolare riferimento al sostegno ed alla realizzazione di progetti di vita e di percorsi di inclusione scolastica, sociale e professionale dei cittadini con disabilità e fragilità e delle loro famiglie, residenti nella città metropolitana di Milano.

L'Associazione, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o in quelli occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, potrà assumere dipendenti ed avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura retribuite, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

L'Associazione persegue l'ideale della solidarietà e della prossimità in favore della Comunità e del bene comune promuovendo azioni di sensibilizzazione e di incontro tra coloro che operano da anni nel settore pubblico e nel Terzo Settore e/o desiderano collaborare fattivamente alla crescita, alla cura, alla tutela dei diritti di cittadinanza delle persone con disabilità del nostro Paese.

Si ispira ai valori dell'integrità, della trasparenza

e della collaborazione e/o della coprogettazione nell'affiancare altri enti o soggetti che operano nel sociale offrendo la propria esperienza e il proprio aiuto professionale.

Opera nel rispetto reciproco, valorizza la diversità, privilegia la ricerca del consenso nel raggiungere le finalità contemplate nel presente Statuto.

A tal fine l'Associazione, per il perseguimento senza scopi di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercita in via esclusiva o principale - prevalentemente in favore di terzi - le seguenti attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione di servizi, avvalendosi in modo comunque prevalente dei proprio volontari associati:

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art 1, comma 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104 e alla legge 22 giugno 2016 n 112 e successive modificazioni. L'attività comporta la gestione di servizi, progetti ed interventi socio-assistenziali e socio-educativi rivolti alla popolazione fragile, con priorità alle persone con disabilità.

b) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni (norme generali sull'istruzione e livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale), nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lettera d) dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs n. 117/2017).

L'attività richiede la promozione di interventi e di attività a favore dell'inclusione scolastica dei minori con fragilità, la realizzazione e l'organizzazione di incontri con le autonomie scolastiche di ogni ordine e grado, istituzioni, aziende e altri soggetti del terzo settore per consentire lo sviluppo di progetti con finalità educativa.

c) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore, di cui alla lettera i) dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs n. 117/2017).

L'attività comporta la promozione e l'organizzazione e realizzazione di convegni, conferenze ed incontri finalizzati all'informazione e alla sensibilizzazione

della cittadinanza, delle istituzioni pubbliche e private sulle attività e sugli obiettivi in divenire dell'Associazione e del Terzo Settore su normativa e temi di "diversità ed inclusione", nonché sullo sviluppo di progetti formativi e culturali;

d) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso di cui alla lettera k) dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs n. 117/2017). L'attività prevede la promozione e l'organizzazione di attività e di progetti che favoriscono il turismo accessibile anche in collaborazione con altri Enti del Terzo Settore, con enti pubblici e con privati.

e) Formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui alla lettera l) dell'art 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs n. 117/2017). L'attività comporta la promozione e l'organizzazione di progetti educativi e formativi a supporto di minori con disabilità e fragilità.

f) Servizi strumentali ad enti del Terzo Settore, di cui alla lettera m) dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs n. 117/2017). L'attività comporta la collaborazione a titolo gratuito con altri Enti del Terzo Settore per la preparazione e la realizzazione di progetti per i quali è richiesto il supporto tecnico ed esperienziale della Nostra Comunità.

g) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.112 recante la revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui alla lettera p) dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore (D.lgs n. 117/2017). L'attività è volta a promuovere ed organizzare percorsi occupazionali e azioni di formazione anche in collaborazione con la scuola, con agenzie educative e formative, territoriali, con enti pubblici e partner privati, per favorire l'apprendimento e la cultura lavorativa in generale, allo scopo di individuare e valorizzare attitudini e talenti personali e per facilitare l'inserimento o il reinserimento delle persone con disabilità o comunque svantaggiate nel mondo del lavoro.

h) Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015 n. 141 e successive modificazioni (disposizioni in materia di agricoltura sociale), di cui alla lettera s) dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs n. 117/2017). L'attività prevede la proposta o la partecipazione a progetti che, attraverso l'agricoltura o altre attività, siano funzionali all'inclusione e alla coesione sociale di soggetti

vulnerabili, nonché l'assistenza ad altri Enti del Terzo Settore e/o alle cascine per progetti di distribuzione di prodotti dell'agricoltura biologica, mediante l'organizzazione di eventi di socializzazione e manifestazione aperti a tutti.

i) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alle legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiato o di attività di interesse generale a norma del presente articolo, di cui alla lettera u) dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs n. 117/2017). Ciò comporta l'erogazione di servizi a sostegno di attività di interesse generale e/o in collaborazione con altri Enti del Terzo Settore.

j) Assistenza alla riqualifica di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, di cui alla lettera z) dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs n.117/2017).

L'attività consiste in un'azione di sostegno a progetti di riqualificazione urbana e sociale in collaborazione con Enti del Terzo Settore e che diventano luoghi di inclusione e coesione sociale.

Inoltre l'Associazione può proporre attività mirate alla realizzazione di progetti operativi anche nei confronti di altri enti associativi con finalità sociali, di tutoring purchè secondarie e strumentali ad una o più delle attività di interesse generale indicate nel presente articolo.

L'individuazione di tali attività dovrà essere operata dall'Assemblea, cui è attribuita la relativa competenza, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 4

Soci

Dell'Associazione, costituita da un numero di persone fisiche non inferiore a sette possono far parte tutte le persone che ne condividono le finalità, che si impegnano a sostenere l'attività mediante una partecipazione alla vita dell'Associazione a proprie spese, e che siano ritenuti idonei perché in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto vigente.

Per aderire all'Associazione necessita:

- Presentare domanda scritta, sulla quale il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza nella prima riunione successiva alla presentazione della richiesta; la deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro soci;
- versare la quota associativa che l'Assemblea annualmente determina per l'anno successivo a quello della propria delibera.

I soci hanno parità di diritti e di obblighi, allo scopo di operare per il raggiungimento delle finalità

sociali dell'Associazione.

Art 5

Perdita dello status di socio

La qualità di socio si perde per:

- dimissione presentata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato
- per espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo;
- per decadenza in caso di mancato rinnovo della quota associativa, accertata dal Consiglio Direttivo, o per causa morte.

Art. 6

Risorse economiche

L'Associazione provvede ai propri scopi mediante:

- quote associative annuali;
- eventuali contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche o di privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- eventuali contributi di organismi internazionali;
- reddito derivante da patrimonio di cui all'art
- attività di raccolta fondi;
- eventuali rimborsi derivanti da convenzioni;
- altre attività secondarie strumentali rispetto alle attività indicate nell'art. 3;
- eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Tutte le entrate e gli eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

Art 7

Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea generale dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Art. 8

Assemblea generale dei soci

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Le competenze inderogabili dell'Assemblea ordinaria sono:

- la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
- l'approvazione ogni anno del bilancio consuntivo dell'anno precedente, predisposto in bozza dal Consiglio Direttivo prima della data fissata per l'Assemblea;
- se richiesto dal D.Lgs 117/2017, o comunque predisposto dal Consiglio Direttivo, l'approvazione ogni anno del Bilancio Sociale dell'anno precedente, predisposto in bozza dal Consiglio Direttivo prima

della data fissata per l'Assemblea;

- l'approvazione ogni anno del rapporto annuale del Consiglio Direttivo sui progetti sociali realizzati e in corso di realizzazione, sulla situazione gestionale dell'Associazione nonché del bilancio preventivo; anche questi documenti sono predisposti in bozza dal Consiglio Direttivo prima della data fissata per Assemblea;

- la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione delle azioni di responsabilità nei loro confronti, nonché di accertamento delle cause di ineleggibilità e decadenza ai sensi dell'art. 2382 del codice civile

- l'approvazione dei regolamenti in tema di lavori assembleari;

- la delibera delle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- la delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- la delibera sull'individuazione e definizione delle attività secondarie e strumentali eventualmente esperibili dall'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo;

- la delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo ritenga sottoporle.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza dei 3/4 (tre quarti) dei soci e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le modifiche dello statuto sono proposte dal Consiglio Direttivo o dai soci che rappresentano almeno 1/10 (un decimo) del totale. La richiesta dei soci deve essere inviata per iscritto, sottoscritta da tutti i soci proponenti almeno 20 (venti) giorni prima dell'Assemblea ed indirizzata al Consiglio Direttivo. Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la scissione o la fusione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno dei 3/4 (tre quarti) dei soci.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto 7 (sette) soci maggiorenni.

I consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

In caso di grave impedimento o dimissioni di uno o più consiglieri il Consiglio Direttivo, ove necessario, provvede alla sostituzione cooptando il o i soci che al momento dell'elezione del Consiglio stesso, pur risultando esclusi, hanno riportato il maggior numero di voti in ordine decrescente.

I Consiglieri cooptati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo, del quale vengono chiamati a farne parte.

Art 10

Poteri del Consiglio Direttivo

Al proprio interno il Consiglio Direttivo nomina:

- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Tesoriere;
- Il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea.

Nello specifico il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i bilanci, consuntivo e preventivo, nonché sociale se richiesto dal D.Lgs n. 117/2017 o ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, da sottoporre all'Assemblea per approvazione; il Consiglio Direttivo inoltre gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto nell'art. 13 e dell'art. 87 del D.lgs n. 117/2017; cura il deposito del bilancio di esercizio presso il Registro delle Imprese o nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei casi previsti dall'art. 13 del D.lgs n.117/2017; cura il deposito del bilancio sociale presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs n.117/2017;
- nominare al proprio interno le cariche sociali del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere e del Segretario;
- deliberare sulle domande di adesione o di esclusione di soci;
- redigere i programmi delle attività sociali prevista dallo Statuto sulla base delle linee guida approvate dall'Assemblea dei soci;
- proporre la quota annuale di adesione all'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- proporre l'individuazione e la definizione delle attività secondarie e strumentali eventualmente

esperibili dall'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 (tre) mesi.

Il Consiglio Direttivo è convocato presso la sede dell'Associazione o in altro luogo in Milano.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vice Presidente.

Si riunisca su indicazione del Presidente, preferibilmente almeno una volta al mese e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Consiglio Direttivo può attribuire al singolo Consigliere deleghe per specifici incarichi. Può inoltre conferire la delega per singoli affari, fermo restando che il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, fatte salve le limitazioni di volta in volta deliberato e iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo firma unitamente al Presidente e lo trasmette ai Consiglieri; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

Tutti i verbali sono portati a conoscenza di tutti i soci.

Art. 11

Funzioni del Presidente e del Vicepresidente

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo coordinandone i lavori.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, indirizza l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio e il coordinamento delle attività dell'Associazione.

Può inoltre delegare uno dei Soci a rappresentare l'Associazione in manifestazioni ed eventi.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva per la ratifica.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Art 12

Funzioni del Segretario

Il Segretario assicura l'attuazione operativa delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio e coordina la realizzazione delle attività

dell'Associazione.

Redige i verbali, cura la documentazione in ingresso e uscita. Aggiorna e conserva i data-base e collabora con gli organi statutari, supportando il Presidente e il Vicepresidente nell'esercizio delle loro funzioni.

Art 13

Funzioni del Tesoriere

Il Tesoriere cura la contabilità dell'Associazione secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone in termini contabili il bilancio anche nella forma del rendiconto finanziario per cassa, nonché il bilancio di previsione e segue, in genere, l'esecuzione degli adempimenti finanziari e amministrativi.

Il Tesoriere custodisce i fondi dell'Associazione e ne gestisce la cassa in armonia e in conformità con quanto previsto da un Regolamento specifico.

Art 14

Gratuità delle cariche

Le funzioni e i compiti dei componenti del Consiglio Direttivo sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, in armonia e in conformità con quanto previsto da Regolamento specifico.

Art. 15

Organo di controllo

L'Assemblea nomina un organo di controllo, anche monocratico, quando sono superati i limiti previsti dal Codice del Terzo Settore per tale adempimento.

Inoltre l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legali iscritti nell'apposito Registro quando sono superati gli ulteriori limiti previsti in merito dal Codice del Terzo Settore.

Anche il Revisore dei Conti o la società di revisione legale durano in carica tre anni e possono essere rieletti, ma non possono ricoprire cariche sociali. In caso il Revisore Legale o la società di revisione per qualsiasi ragione cessino dalla carica prima della scadenza del mandato, occorre indire nuove elezioni.

Il Revisore Legale o la società di revisione:

- eseguono il controllo contabile amministrativo della gestione, del cui esito danno atto in un processo verbale firmato recante eventuali osservazioni fatte in sede di controllo e inoltrato al Segretario e al Presidente, che a loro volta lo inoltreranno al Consiglio Direttivo ; esercitano i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i Revisori dei Conti.
- agiscono di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente
- partecipano, senza diritto al voto e se convocati alle

riunioni del Consiglio Direttivo e intervengono comunque all'Assemblea. Dei pareri eventualmente espressi dal Revisore Legale o dalla società di revisione va fatta menzione nel verbale della riunione, che in tal caso deve essere firmato anche dal Revisore/società stessi;

- al termine di ogni esercizio finanziario presentano all'Assemblea una relazione scritta sul consuntivo dell'esercizio trascorso, relazione da trascrivere nell'apposito Registro dei Revisori dei Conti.

Art. 16

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata, è nel suo complesso utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fine dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio è indivisibile ed è costituito:

- dalle quote dei soci;
- dal fondo di dotazione di cui, nel caso di conseguimento di personalità giuridica, si considera indisponibile una somma liquida e disponibile non inferiore all'importo minimo determinato dal D.Lgs n. 117/2017 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni:
 - da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
 - da eventuali contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati
 - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art. 17

Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultar i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci secondo i termini di legge. Nel caso in cui siano individuate e operate attività diverse da quelle previste dall'art. 5, ne viene documentato il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

Il Consiglio Direttivo redige anche il bilancio preventivo che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro i termini di legge.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo

indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve, comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma due del D.Lgs. 117/2017.

Art. 18

Liquidazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.

L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione, è devoluto - previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 , comma 1, del D.lgs n.117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge- in ottemperanza e in base a quanto disposto dall'art. 9 del Decreto Legislativo del 3 luglio 2001 n. 117, ad altri Enti del Terzo Settore aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio, allo scopo individuati dall'Assemblea.

Art. 19

Esclusione di responsabilità

Nessun socio è personalmente responsabile degli impegni assunti dall'Associazione che ne risponde attraverso i propri organi.

Art. 20

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme contenuto nel codice civile, a quelle relative al Terzo Settore e alle altre disposizioni in materia e tutte in quanto applicabili.